

A tutti i clienti  
in indirizzo

Circolare n. 5/2017

## Circolare per il Cliente 19 gennaio 2017

Versione Completa

### IN BREVE

- Dichiarazione IVA 2017 entro febbraio
- 730 precompilato: invio spese sanitarie 2016 in scadenza al 31 gennaio
- L'eliminazione dei Modelli Intrastat acquisti
- Nuovo modello per le Dichiarazioni d'Intento
- Novità ACE già con effetti sul periodo d'imposta 2016
- Rottamazione cartelle: nelle procedure da sovraindebitamento si utilizza il modulo DA2
- Pubblicato il modello definitivo per la Voluntary Disclosure Bis
- Rinnovo automatico del Consolidato Fiscale
- La deducibilità dal reddito delle spese legali
- Gestione separata INPS: aliquota ridotta per i soggetti senza cassa con partita IVA
- Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI
- Nuove tassonomie XBRL

### APPROFONDIMENTI

- La compensazione del credito IVA
- La nuova ACE

### PRINCIPALI SCADENZE

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma) - Cod. Fisc. e P.Iva 05909441007

Tel. 069106436 - 069106276 – 0691604127 - Fax 0691623016

e-mail - [studiotozzi@tin.it](mailto:studiotozzi@tin.it) – sito: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)

---

## IN BREVE

---

### DICHIARAZIONI

#### **Dichiarazione IVA 2017 entro febbraio**

Vi ricordiamo che Quest'anno (2017 con riferimento ai dati IVA 2016) la dichiarazione IVA **deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di febbraio 2017** (a decorrere dal 2018, con riferimento ai dati IVA 2017, la dichiarazione IVA dovrà sempre essere presentata in forma autonoma, ma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile).

**Da quest'anno risulta abrogata la comunicazione annuale dati IVA.**

Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo Iva annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

*Vedi l'Approfondimento.*

#### **730 precompilato: invio spese sanitarie 2016 in scadenza al 31 gennaio**

Per la predisposizione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sostenute per le prestazioni sanitarie; a tal fine, le strutture sanitarie ed i medici devono trasmettere al STS, entro il 31 gennaio 2017, i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie **deve avvenire da parte di determinati soggetti, il cui elenco è stato esteso nel corso del 2016** e che comprende:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco;
- psicologi;
- infermieri;
- ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- ottici;
- veterinari.

La trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, **può essere effettuata, direttamente dall'interessato o tramite intermediario incaricato** (es: commercialista, CAF, ecc.).

IVA

## L'eliminazione dei modelli Intrastat acquisiti

Agenzia Dogane, Nota 10 gennaio 2017, n. 244

Il D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, ha **abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento relativo all'invio del modello Intrastat acquisiti.**

L'Agenzia Dogane con la nota n. 244 del 10 gennaio 2017 ha ribadito che dovranno ancora essere presentati i modelli Intra-2 relativi all'ultimo trimestre e al mese di dicembre 2016.

## Nuovo modello per le Dichiarazioni d'Intento

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 dicembre 2016 n. 120/E; Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221

È stato approvato dall'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 2 dicembre 2016, n. 213221, il nuovo modello di "dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto". Sono state inoltre approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La dichiarazione di intento è una comunicazione formale che l'esportatore abituale deve preventivamente trasmettere all'Agenzia Entrate nel caso in cui intenda effettuare degli acquisti o delle cessioni senza IVA.

La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (D.Lgs. n. 175/2014).

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014, n. 159674 e successivamente modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015, n. 19388 e va utilizzato per le lettere d'intento che fanno riferimento a **operazioni d'acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.**

A differenza dal precedente modello, con le nuove regole **l'esportatore abituale dovrà indicare** nella dichiarazione d'intento **l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio che intende acquistare senza IVA.**

E' poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il relativo importo.

Nella nuova dichiarazione non risultano presenti i campi 3 e 4 della relativa sezione e quindi viene escluso che l'operatore possa presentare una lettera d'intento per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell'importo del plafond che intende utilizzare.

Con la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo modello potrà essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, **pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello.**

Se viene presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello in cui sono stati compilati campi 3 e 4, la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni dovrà essere presentata una nuova dichiarazione d'intento con il modello nuovo.

AGEVOLAZIONI

## Novità ACE già con effetti sul periodo d'imposta 2016

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 550-553

---

La legge di Bilancio 2017 ha ridotto l'aliquota adottata ai fini del calcolo del rendimento nozionale ed è stata **fissata per l'anno d'imposta al 31 dicembre 2017 al 2,3%**.

La misura è stata estesa anche alle persone fisiche, alle Snc e alle Sas in regime di contabilità ordinaria.

*Vedi l'Approfondimento*

## ACCERTAMENTO

### **Rottamazione cartelle: nelle procedure da sovraindebitamento si utilizza il modulo DA2**

*Equitalia, Modulo DA2*

È stato pubblicato da Equitalia il modulo DA2 da utilizzare per la definizione agevolata riguardante i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o del piano del consumatore (art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del D.L. n. 193/2016, come modificato dalla legge n. 225/2016).

Il modulo, che può essere compilato anche on line, dovrà essere necessariamente stampato, firmato e presentato:

- presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione;
- alla casella e-mail/pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Si ricorda che il decreto fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore, presentato ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 3/2012.

## ACCERTAMENTO

### **Pubblicato il modello definitivo per la Voluntary Disclosure Bis**

*Agenzia Entrate, Provvedimento 30 dicembre 2016, n. 233984*

In data 30 dicembre è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 233984/2016 con il modello definitivo e le istruzioni per aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

Il modello **dovrà essere presentato tramite Entratel o Fisconline** per mezzo del software "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria", che sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

È comunque possibile inviare l'istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione **prima dell'apertura del canale telematico utilizzando il "vecchio" modello e trasmettendolo in via telematica.**

## CONSOLIDATO FISCALE

## Rinnovo automatico del Consolidato Fiscale

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, 7-quater, commi 27 e 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225

Il Decreto Fiscale n. 193/2016, ormai convertito in legge, ha previsto il rinnovo automatico del consolidato fiscale nazionale e mondiale, della trasparenza fiscale e della tonnage tax.

Questi regimi si rinnoveranno ora automaticamente senza la necessità di una comunicazione a meno che non si opti per la loro revoca.

IRPEF, IRES

## La deducibilità dal reddito delle spese legali

Corte di Cassazione, Sentenza 11 agosto 2016, n. 16969

Uno dei problemi da affrontare in fase di chiusura dei bilanci è quello di individuare la corretta competenza temporale degli oneri sostenuti per assistenza legale nell'ambito di una controversia giudiziale (che spesso ha una durata superiore a un esercizio sociale).

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16969 dello scorso 11 agosto 2016 stabilendo che **i costi per prestazioni di servizi relativi ad una causa pendente non sono deducibili dal reddito d'impresa se non a prestazione ultimata e quindi a conclusione della controversia giudiziaria.**

Nell'ambito di una prestazione difensiva in una controversia giudiziale la prestazione stessa ha carattere unitario da individuarsi con i singoli gradi in cui è svolto il giudizio e gli onorari del legale devono essere quindi liquidati al momento della pronunzia che chiude ciascun grado.

In queste circostanze è consigliabile quindi definire preliminarmente la modalità di fatturazione del compenso (ad esempio, un determinato ammontare al deposito della comparsa di costituzione, un determinato ammontare per il deposito di atti, ecc.) così che l'impresa possa dedurre gli oneri nell'esercizio in cui le singole attività previste nel contratto si sono concluse; diversamente, se un mandato riguarda un intero processo senza l'indicazione specifica delle prestazioni, l'onorario si intende unico e può essere dedotto solo a prestazione ultimata.

LAVORO AUTONOMO

## Gestione separata INPS: aliquota ridotta per i soggetti senza cassa con partita IVA

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 165

La legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 2017, la riduzione al 25% dell'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, privi di altra cassa previdenziale, iscritti alla Gestione separata INPS.

Non vengono invece modificate le aliquote per gli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che sono fissate al:

- 32% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, non titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- 24% per i pensionati e assicurati presso altra forma di previdenza.

## SANZIONI

### **Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali**

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Sono state introdotte delle soglie e ora, con riferimento all'omissione delle ritenute previdenziali compiuta dal datore di lavoro, è prevista la **sanzione penale con la reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032, solo per gli omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui.**

Diversamente, **se l'importo omesso resta sotto la predetta soglia, al datore di lavoro si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.**

Ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, l'INPS ha precisato che l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile).

## TRIBUTI SPECIALI

### **Dichiarazione di non detenzione della TV per il canone RAI**

*Agenzia delle Entrate, Circolare 30 dicembre 2016, n. 45/E*

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016 ha specificato i criteri per l'individuazione delle utenze di energia elettrica residenziali addebitabili e le modalità per determinare gli importi da addebitare.

Per il 2017 l'importo del canone è pari a 90 euro. Le utenze di fornitura di energia elettrica addebitabili sono quelle per cui la residenza del soggetto coincide con il luogo di fornitura dell'energia.

## BILANCIO

### **Nuove Tassonomie XBRL**

*Mise, Comunicato stampa 10 gennaio 2017*

Il Ministero dello Sviluppo economico con un comunicato stampa del 10 gennaio 2017 ha informato della pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL per i documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese.

Le nuove tassonomie sono disponibili sul predetto sito alla pagina <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili>.

---

## APPROFONDIMENTI

---

### IVA

#### **La compensazione del credito IVA**

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già **a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2017** (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2016), ma solo **fino al limite massimo di 5.000 euro**.

L'eventuale **credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l'ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA** (quindi dal 16 marzo 2017).

Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza.

Ricordiamo che chi avesse maturato nel 2015 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2016, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2015) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2016, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2016.

In caso di richiesta a rimborso del credito IVA, segnaliamo che il decreto fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016, ha **innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione**.

Se il rimborso del credito IVA supera i 30.000 euro, il contribuente resta obbligato a richiedere il visto di conformità crediti o la prestazione di garanzia, ma solo se non rientra tra i soggetti considerati a rischio.

In base ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 33/E/2016) sono esentati dal richiedere la garanzia i contribuenti che hanno soddisfatto interamente, anche attraverso la definizione agevolata, avvisi di accertamento o rettifiche notificate nei 2 anni precedenti alla domanda di rimborso IVA.

### AGEVOLAZIONI

## La nuova ACE

La legge di Bilancio 2017 ha modificato (depotenziandolo) il regime dell'agevolazione ACE.

Le aliquote per il calcolo del rendimento nozionale sono state ridotte a:

- **2,3% per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2017;**
- **2,7% dal periodo d'imposta 2018.**

Per il periodo d'imposta **fino al 31 dicembre 2016 l'aliquota rimane pari al 4,75%**; per la determinazione dell'acconto imposte relativo al periodo d'imposta 2017 occorre considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote ACE.

A partire dall'anno d'imposta 2016 inoltre, i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria (ditte individuali/società di persone) non applicheranno più l'aliquota al valore complessivo del patrimonio netto a fine esercizio, ma soltanto agli incrementi (come già previsto per i soggetti IRES). Rileverà, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.

Un'ulteriore novità, che trova applicazione già dal 2016 per i soggetti diversi dalle banche/impresе di assicurazione, è l'introduzione di una disposizione anti-elusiva che neutralizza l'effetto dell'ACE fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e ad altri strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La disposizione, disapplicabile mediante interpello, mira a garantire che gli aumenti di capitale derivanti dai soci dell'impresa siano effettivamente investiti nell'attività produttiva.



**PRINCIPALI SCADENZE**

<b>Data scadenza</b>	<b>Ambito</b>	<b>Soggetti obbligati</b>	<b>Attività</b>	<b>Modalità</b>
<b>Martedì 31 gennaio 2017</b>	<b>Dichiarazione “precompilata”</b>	Operatori sanitari	Termine trasmissione spese al sistema tessera sanitaria.	Telematica
<b>Martedì 28 febbraio 2017</b>	<b>IVA</b>		Termine entro il quale trasmettere la Dichiarazione IVA annuale.	Telematica
<b>Martedì 28 febbraio 2017</b>	<b>Certificazione utili</b>		Termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2016.	
<b>Martedì 28 febbraio 2017</b>	<b>INPS/regime minimi</b>		Termine per la presentazione della comunicazione all’INPS per godere del regime “agevolato” previsto per i “minimi”	

**Studio Tozzi & C. S.a.s.**

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell’opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l. L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall’indicazione della società produttrice.